

Comune di Pietra Ligure
Provincia di Savona
Piazza Martiri della Libertà, 30
17027 Pietra Ligure
PARERE N. 14/2022

L'anno 2022 il giorno 21 del mese di luglio l'organo di revisione del Conto Malerba Giorgio, nominato con Delibera Del Consiglio Comunale n.1 del 19/03/2020, prende in esame la documentazione ricevuta tramite e-mail, relativa alla proposta di **COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI EX ART.57 CCNL 17.12.2020. ANNO 2022**

VISTO l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, in base al quale il funzionario, che adotta provvedimenti, che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il CCNL del personale dell'Area delle funzioni Locali sottoscritto in data 17.12.2020 ed in particolare l'art. 57, il quale prevede che:

1. Gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia.

2. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse:

a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;

b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001;

c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;

d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60;

e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui



al comma 1 oltrech  nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.

PRESO ATTO

che con determinazione n.149 del 30.12.2020   stato definitivamente costituito il fondo per la retribuzione di posizione e risultato per l'anno 2020 nell'importo di   120.689,70;

che, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera a), del CCNL 17.12.2020, le risorse certe e stabili - negli importi certificati dal Collegio dei Revisori dei conti - destinate alla retribuzione di posizione e risultato dell'anno 2020, oltre a quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato sino all'anno 2020, che costituiscono un unico importo annuale pari a   **123.843,53**, sono le seguenti:

- gli incrementi previsti dall'art. 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999 (l'Ente ha istituito la dirigenza soltanto nell'anno 2001) per complessivi **  100.399,21**;
- gli incrementi previsti dai successivi CCNL precisamente dall'art. 23, comma 1, 3 e 4 del CCNL 22/02/2006, dall'art. 4, commi 1, 2 e 4 del CCNL 14/05/2007, dall'art. 16, comma 1 e 4 del CCNL 22/2/2010, e dall'art. 5, commi 1 e 4 del CCNL 3/8/2010 per complessivi **  20.290,58**;
- gli incrementi di cui all'art. 26 comma 1 lettera g), del CCNL 23/12/1999 (RIA del personale cessato fino al 31.12.2020) per **  0**;
- l'incremento previsto dall'art. 56, comma 1, del CCNL 17.12.2020, pari all'1,53% del monte salari dell'anno 2015 relativo ai dirigenti dell'Area Funzioni Locali per **  3.153,74**;

CONSIDERATO

che l'ammontare della decurtazione permanente prevista dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013, da applicarsi al Fondo dall'anno 2015,   pari ad **  20.118,99**;

RICHIAMATO l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1  gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di tipo dirigenziale, non pu  superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

VISTO l'art. 11, comma 1, del D L. 14.12.2018, n. 135, convertito nella Legge 11.02.2019, n. 12, il quale stabilisce che il suddetto limite non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017, dai contratti nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilit  finanziarie di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 165/2001;

PRESO ATTO, quindi, che l'importo di cui dell'art. 56, comma 1, del CCNL 17/12/2020 (corrispondente all'1,53% del monte salari dell'anno 2015), pari ad   3.153,74 non rientra nel citato limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;



RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.122 del 03.10.2016 con la quale è stata approvata la costituzione del Fondo del trattamento accessorio del personale dirigente per l'anno 2016 di cui all'art. 26 del CCNL della Dirigenza degli Enti Locali sottoscritto il 23.12.1999;

PRESO ATTO che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza nell'anno 2016, considerato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto, è pari ad € 100.570,80 e che questo importo ha costituito il limite per il Fondo della dirigenza fino a tutto l'anno 2021;

CONSIDERATO che il Fondo per l'anno 2018, come certificato dal collegio dei revisori, di cui alla determinazione dirigenziale n. 165 del 23.11.2018 ammonta ad € 100.570,80, pari al limite rappresentato dall'ammontare complessivo delle risorse 2016, come più sopra indicate;

RILEVATO, quindi, che il presupposto per l'adeguamento del limite in parola è che si verifichi un incremento della consistenza del numero di dirigenti (si considerano, oltre a quelli presenti a tempo indeterminato, anche i dirigenti presenti a tempo determinato destinatari del Fondo per la contrattazione decentrata (art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000) rispetto al numero di quelli in servizio al 31.12.2018 e che, quindi, è necessario determinare le due consistenze, al 2018 e al 2022;

PRESO ATTO che, con riferimento al calcolo dei dirigenti in servizio alla data del 31.12.2018, occorre considerare:

- che in tale anno la direzione dell'Area Economico Finanziaria era affidata ad interim al Segretario Comunale;
- che prestava servizio una dirigente di ruolo cui era affidata la direzione dell'Area Amministrativa;
- che la direzione dell'Area Tecnica era affidata a un dirigente assunto ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- che pertanto il numero complessivo di cedolini da considerare ai fini della determinazione del personale dirigenziale in servizio era di n. 24, per un totale di n. 2 dirigenti;

PRESO ATTO che, quindi, il valore medio pro-capite per il personale dirigente sul Fondo 2018 è pari a € 50.285,40 dato dalla divisione delle risorse disponibili per il numero di dirigenti effettivamente in servizio ($€ 100570,80 : 2$);

RILEVATO che, con riferimento invece al calcolo dei dirigenti in servizio nell'anno 2022, occorre considerare:

- che dal 1° gennaio la direzione dell'Area Economico Finanziaria è stata conferita a un dirigente di ruolo
- la direzione dell'Area Tecnica è ancora affidata a un dirigente assunto ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la direzione dell'Area Amministrativa è stata affidata a far data dal 1° febbraio 2022 a



una dirigente di ruolo assunta a seguito di selezione per mobilità volontaria, la quale presta servizio con orario di lavoro full time solo dalla data del 01.05.2022, essendo stata assegnata in posizione di comando parziale al 50% sino a tale data presso l'Amministrazione di provenienza;

- il numero di cedolini da considerarsi è pertanto pari a complessivi n. 33,50, per un totale di 2,79 dirigenti.

RILEVATO, conseguentemente, che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 deve essere adeguato in aumento fino ad un importo complessivo pari ad € 140.296,27 (€ 50.285,40 x 2,79);

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15;

VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il "contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

VISTA la deliberazione della G.C n.117 del 12.07.2022 avente ad oggetto "**Indirizzi alla Delegazione trattante di parte Pubblica per la contrattazione decentrata integrativa per l'annualità 2022 – Personale Dirigente**" con la quale è stato deciso di integrare la composizione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, ex art. 57, comma. 2, lett. e, del CCNL 17.12.2020, di un importo complessivo pari ad € 15.661,90;

DATO ATTO che, in conformità agli indirizzi espressi dalla G.C., l'ammontare complessivo del fondo della dirigenza per l'anno 2022, sottoposto al parere di competenza dello scrivente, è stato quantificato nell'importo di **€ 119.386,44**, di cui **€ 116.232,70** compresi nel limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

ESAMINATO il prospetto di composizione del fondo trasmesso in allegato alla bozza di determinazione

PRESO ATTO che le fonti di finanziamento del fondo 2022 della dirigenza, per un totale di € **119.386,44** trovano copertura nel Bilancio di Previsione 2022;



DATO ATTO che, in relazione alla bozza di provvedimento, sono state effettuate con esito positivo le valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, oltre il controllo contabile, previsti dall'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Lo scrivente Organo di Revisione esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di **COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI EX ART.57 CCNL 17.12.2020. ANNO 2022**

L'organo di Revisione

